

DECRETO FISCALE/Via libera dal governo alle misure in campo tributario e del lavoro

# Pace col fisco, ultima chance

## Decaduti ripescati, 150 giorni per saldare le cartelle, 18 rate

Cartelle di pagamento, cosa cambia	
<b>Mini ripescaggio decaduti pace fiscale</b>	il pagamento delle rate 2020 e di quelle 2021 con scadenza 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio, è considerato valido se effettuato entro il prossimo 30 novembre 2021
<b>Termine lungo per pagare le cartelle in notifica</b>	il termine di pagamento delle cartelle notificate dal 1 settembre al 31 dicembre 2021 è fissato in 150 giorni dalla notifica invece degli ordinari 60
<b>Ulteriormente estesa la decadenza dai piani di dilazione</b>	la decadenza dei piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e per quelli relativi a richieste presentate entro il 31 dicembre 2021 si determina in caso di mancato pagamento di 18 rate (invece di 10) anche non consecutive.
<b>Valida l'attività del riscossore fino alla pubblicazione del decreto</b>	restano validi gli atti e i provvedimenti adottati (es. fermi, pignoramenti e verifiche inadempienza) e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° ottobre 2021 alla data di entrata in vigore del decreto contenente tali misure

DI GIULIANO MANDOLESI

**T**riplice (e forse ultimo) aiuto ai contribuenti in debito con il fisco. Con il decreto fiscale approvato ieri dal consiglio dei ministri arriva infatti un mini ripescaggio per i decaduti dalla pace fiscale, che potranno regolarizzare i versamenti omessi entro il 30 novembre prossimo, un'estensione da 60 a 150 giorni dei termini per saldare le cartelle di pagamento notificate dall'1 settembre fino a fine anno e si allunga a 18 il numero di rate che portano alle decadenze dai piani di dilazione su cartelle rateizzate o da dilazionare fino al 31/12/2021. Confermate quindi nel decreto legge recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», collegato alla futura manovra, tutte le anticipazioni fornite da *ItaliaOggi* (si veda il giornale di ieri). Oltre ai tre interventi indicati è inoltre previsto anche un salvacondotto per l'operato dell'agenzia delle entrate riscossione. Gli atti ed i provvedimenti adottati dal 1 ottobre fino alla data di pubblicazione del decreto in commento, come pignoramenti, fermi amministrativi ed ipoteche, restano validi e ne sono fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici

conseguentemente sorti.

**La maxi decadenza delle dilazioni equivale ad una sospensione per l'intero periodo Covid.** L'ulteriore estensione da 10 a 18 del numero delle rate insolute anche non consecutive necessarie per decadere dai piani di dilazione in essere, di fatto corrisponde ad una vera e propria sospensione degli stessi pagamenti per l'intero "periodo Covid-19". Lo stop dai pagamenti delle cartelle dilazionate infatti partiva dallo scorso 8 marzo 2020 (21 febbraio per le zone rosse) ed è terminato il 31 agosto 2021, esattamente un periodo lungo 18 mesi come il numero delle rate insolute che determinano la decadenza. I contribuenti, quindi, non dovranno corrispondere l'intero arretrato di un anno e mezzo in unica soluzione ma dovranno pagare la rata in corso, oltre quella scaduta a settembre, per mantenere i piani di dilazione attivi. Automaticamente inoltre tornano in bonis anche i soggetti che lo scorso 30 settembre non erano riusciti ad effettuare il saldo (integrale o parziale) delle rate arretrate decadendo di conseguenza dai piani rate.

**Centocinquanta giorni per pagare le cartelle.** Come indicato all'articolo 2 del decreto, il termine di pagamento delle cartelle notificate dall'1 set-

tembre al 31 dicembre 2021 passa dagli ordinari 60 giorni, così come previsto dall'articolo 25, comma 2, del dpr 602/1973, a 150 giorni dalla notifica delle stesse. L'effetto estensivo della norma sembrerebbe intervenire però unicamente sul citato articolo 25 e non anche sul termine di impugnazione degli atti che, ai sensi dell'articolo 21 del dlgs 546/92, dovrebbe restare ancorato ai 60 giorni dalla notifica dell'atto.

**Un mini ripescaggio per i decaduti dalla pace fiscale.** L'effetto dell'articolo 1 del decreto è quello di un mini ripescaggio dei soggetti che, per dimenticanze o carenza di liquidità, non sono riusciti a corrispondere i pagamenti delle rate 2020 di rottamazione ter e saldo e stralcio nei termini stabiliti. Questi soggetti potranno effettuare i pagamenti entro il prossimo 30 novembre senza perdere i benefici delle sanatorie. La norma di fatto concede 30 giorni in più di tempo anche per il pagamento della rata della rottamazione ter in scadenza il prossimo 31 ottobre (8 novembre con il lieve ritardo) che potrà essere versata sempre entro il 30/11. Di fatto la proroga è mini poiché estremamente ravvicinata rispetto anche alla probabile pubblicazione del decre-



to ed anche perché cade nello stesso giorno in cui i contribuenti dovranno regolarizzare e versare anche tutte le rate della pace fiscale in scadenza nel 2021.

**Il salvacondotto per il riscossore.** L'attività del riscossore è di fatto ripartita dall'1 ottobre in quanto il 30 settembre scorso era il termine ultimo per effettuare i pagamenti delle cartelle in scadenza nel periodo di sospensione covid19 (8 marzo 2020 -31 agosto 2021) comprese le rate di piani di dilazione su cartelle scadenti in detto periodo. Eventuali attività esercitate dall'agenzia delle entrate riscossione, come le procedure cautelative ed esecutive, dall'1 ottobre al giorno di pubblicazione del decreto in commento risultano quindi valide e l'articolo 3 comma 3 lettera a) del decreto stesso ne salva gli effetti.